

R.E.N.T.R.I. - ESCLUSIONI

LEGGE DI BILANCIO 2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

La legge di bilancio all'articolo 1, comma 789 esclude espressamente alcuni soggetti dall'iscrizione al registro elettronico nazionale per le traducibilità dei rifiuti cosiddetto RENTRI.

Si riporta integralmente quanto rinvenuto nel **dossier** del parlamento:

“...Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:

o i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall'articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a));

o i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b)).

L'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente individua i soggetti:

- che sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali:

o gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;

o le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;

o le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti.

- o che possono adempiere l'obbligo con modalità semplificate (comma 6),

quali:

o gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

o i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.

Dlgs. 152/2006 art. 188-bis previgente	Legge Bilancio 30.12.2025 n. 199
	789. All' articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , il comma 3-bis è sostituito dal seguente
<p>3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</p>	<p>«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:</p> <p>a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;</p> <p>b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».</p>